

SENTENZA N. 179/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **74203** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 28.12.2023 ad istanza della Sig.ra (omissis) **(**C.F(omissis) rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio, tanto disgiuntamente quanto congiuntamente, dagli Avv.ti Alessandra Cavagnetto (C.F.: CVGLSN79R50E379A) e Miretta MALANOT (C.F.: MLNMTT75M44E445V), entrambe del Foro di Torino (le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ex art. 133 e 136 c.p.c. via fax al numero 011/5561551 e/o presso i rispettivi indirizzi pec: alessandracavagnetto@pec.ordineavvocatitorino.it; mirettamalanot@pec.ordineavvocatitorino.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Torino, Piazza Statuto, n. 10, come da procura speciale ex art. 83 c.p.c.;

contro

Ministero dell'Interno (C.F.: 97149560589), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: 80030620639), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta

elettronica certificata ads.na@mailcert.avvocaturastato.it, nei cui uffici, siti in Napoli, Via Diaz, n. 11, si domicilia;

nonché contro

INPS, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma, elettivamente domiciliati presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in via Medina, n. 61;

avverso

la nota del Ministero dell'Interno – Dip. LCI - D.C. per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - AOO DIRITTI CIVILI - 0183/0179/0022 - Protocollo 0009670 27/10/2023 - A1 comunicata a mezzo pec in data 27.10.2023;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente – quale familiare superstite di vittima del dovere (vedova) – al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 della legge n. 206/2004;

con la conseguente condanna

delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria sfera di competenza, alla liquidazione in favore della ricorrente dei suddetti contributi figurativi, disponendo l'immediata regolarizzazione

contributiva utile ad incrementare/aggiornare la posizione previdenziale e contributiva della ricorrente, nonché alla maggiorazione della pensione per effetto dell'incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 75%, ovvero alla ricostituzione, riliquidazione ed adeguamento della pensione, anche *medio tempore* maturata, con tutte le conseguenti statuizioni, oltre interessi e di quanto altro ritenuto dovuto.

Visto il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale, del 30.01.2024, di assegnazione del presente giudizio pensionistico;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa alla pubblica udienza del 28.04.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano.

FATTO

1. La ricorrente esponeva di essere una ex dipendente del Ministero di Giustizia, cessata dal servizio per limiti di età in data 30.09.2008, con pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata a decorrere dall'1.10.2008 (Posizione 017359135 – ex INPDAP).

Era vedova del Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri (omissis), già riconosciuto quale vittima del dovere, deceduto in servizio in data 29.08.1973 durante un intervento operativo.

Erano quindi stati erogati ai familiari superstiti, la ricorrente e le due figlie, i benefici previsti *ex lege*. Con Decreto Prot. n. 559/C/3/E/8/CC/347 in data 29.12.2006 era corrisposto alla ricorrente (quale vedova del Maresciallo (omissis)) ed alle figlie (in

qualità di orfane) l'assegno vitalizio non reversibile nell'importo originario di euro 258,23 di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, del D.P.R. n. 243/2006.

La ricorrente (al pari delle figlie) presentava istanza di adeguamento dell'importo dell'assegno in euro 500,00, chiedendo l'applicazione dell'elevazione intervenuta per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (in ragione dell'art. 4, comma 238, della legge n. 350/2004). Tale richiesta era respinta dal Ministero dell'Interno con Decreti Prot. n. 559/C/3/E/8/CC/347 in data 6.08.2015 e 10.08.2015.

Avverso tali Decreti del Ministero dell'Interno la ricorrente (unitamente alle figlie) proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, chiedendone la disapplicazione nella parte in cui non riconoscevano l'equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai fini dell'adeguamento dell'assegno, in applicazione della giurisprudenza consolidatasi a seguito della pronuncia della Cassazione, sez. unite, n. 7761/2017.

Con sentenza n. 3717/2017, dell'11.05.2017, il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso presentato dalla ricorrente (e dalle figlie), dichiarando il diritto delle stesse a percepire l'assegno mensile vitalizio nella misura di euro 500,00 (così come implementato dall'art. 4, comma 238, della legge n. 350/2004).

Con Decreto Prot. n. 559/c/3/e/8/cc/747/A.V. in data 12.06.2018 veniva data ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di Napoli.

1.1. Con istanza del 25.10.2023, inviata al Ministero dell'interno ed all'INPS, la ricorrente (unitamente alle figlie) chiedeva - in qualità di

vedova del Maresciallo (omissis), già riconosciuto quale vittima del dovere e deceduto in servizio in data 29.08.1973 - l'aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 206/2004, utile ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

Il Ministero dell'interno – Dip. LCI - D.C. per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - AOO DIRITTI CIVILI - 0183/0179/0022 - Protocollo 0009670 27/10/2023 - A1, con nota del 27.10.2023, respingeva l'istanza facendo riferimento alla sola concessione del beneficio dei 10 anni aggiuntivi sul TFR.

Un ulteriore ufficio del Ministero dell'interno rispondeva declinando la competenza, poiché la concessione del beneficio andrebbe richiesta esclusivamente all'INPS, mentre quest'ultimo non forniva risposta all'istanza e ad una successiva trasmessa in data 5.12.2023.

1.2. In diritto, la ricorrente lamentava la violazione dell'art. 3 della legge n. 206/2004, che avrebbe previsto il diritto all'accredito figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

In base all'art. 1, commi 794 e 795, della legge n. 296/2006, tale beneficio, a decorrere dall'1.01.2007, spetterebbe anche sui trattamenti diretti dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche se maggiorenni, ed in mancanza ai genitori.

La norma potrebbe essere estesa anche alla ricorrente, vedova del Maresciallo (omissis), anche in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 562, della legge n. 266/2005 e 1 del D.P.R. n. 243/2006 e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, conforme all'art. 3 della Costituzione.

Secondo la Sig.ra (omissis), il tenore letterale dell'art. 1, comma 562, della legge n. 266/2005, prevedendo che l'estensione sia progressiva e non escludendo che essa sia generalizzata, sarebbe chiaro nel senso della volontà del legislatore di realizzare l'estensione dei benefici in argomento alle vittime del dovere individuate alla stregua dei successivi commi 563 e 564; evitando ingiustificate disparità di trattamento ex art. 3 Cost. tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

L'estensione in questione troverebbe, altresì, fondamento nell'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, che avrebbe esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dell'imposta sui redditi, tra cui quelli previsti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004.

Avendo la giurisprudenza prevalente riconosciuto l'estensione di benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità anche alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, ed essendo stato riconosciuto dal Ministero dell'Interno l'adeguamento dell'importo vitalizio a euro 500 (a seguito della pronuncia del Tribunale di Napoli citata), la ricorrente argomentava che tale equiparazione dovesse

essere effettuata in relazione al diritto all'accredito figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, in applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 206/2004, anche alla luce della giurisprudenza formatasi in materia e allegata al ricorso.

In ragione di quanto sopra e della giurisprudenza formatasi in materia, la ricorrente rilevava l'illegittimità della nota del Ministero dell'Interno 0009670, del 27.10.2023, non contenente alcun riferimento alla precisa domanda formulata dalla ricorrente (e dalle figlie); anche in ragione della diversità di date indicata nella stessa nota e della erroneità della mancata valutazione dello stato di quiescenza della ricorrente.

La ricorrente concludeva quindi chiedendo di: accertare il suo diritto - quale familiare superstite di vittima del dovere (vedova) - al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 della legge n. 206/2004; e, di conseguenza, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria sfera di competenza, alla liquidazione dei suddetti contributi figurativi, disponendo l'immediata regolarizzazione contributiva utile ad incrementare/aggiornare la posizione previdenziale e contributiva, nonché alla maggiorazione della pensione per effetto dell'incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 75%, ovvero alla ricostituzione, riliquidazione ed adeguamento della pensione, anche *medio tempore* maturata, con tutte le conseguenti statuizioni, oltre

interessi e9 di quanto altro ritenuto dovuto.

2. Con memoria dell'8.11.2024 si costituiva in giudizio l'INPS, che in primo luogo eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

Ai fini della definizione dei provvedimenti di quiescenza, la gestione dei dipendenti pubblici INPS (ex INPDAP) accerta i periodi di servizio e gli emolumenti corrisposti quale trattamento economico dell'attività lavorativa sulla base di apposita certificazione, cd. modello PA04, redatta a cura degli enti datori di lavoro ex art. 30, comma 3, del decreto-legge n. 55/1983, convertito nella legge n. 131/1983.

Tale certificazione, oltre a costituire il mezzo per la richiesta della prestazione pensionistica da parte dell'iscritto, rappresenta anche il documento che contiene tutte le informazioni utili per il seguito del procedimento amministrativo di pensione.

Nel caso in esame, l'INPS affermava di aver liquidato il trattamento di pensione della ricorrente sulla base dell'attestazione dei dati retributivi e dei contributi versati trasmessa dal Ministero della Giustizia.

Dopo il collocamento in quiescenza non era pervenuta da parte della pubblica amministrazione datrice di lavoro nessuna certificazione di rettifica dei dati retributivi e contributivi con il riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dall'art. 3 della legge n. 206/2004.

In mancanza di tale certificazione, l'INPS – essendo ordinatore secondario di spesa - non potrebbe procedere alla ricostruzione della pensione della ricorrente.

Inoltre, i benefici suddetti non sarebbero stati mai riconosciuti dal Ministero dell'Interno che, anzi, con il provvedimento del 27.10.2023,

avrebbe espressamente negato, sia pure ai limitati fini del TFR, la loro spettanza.

2.1. L'INPS riteneva il ricorso comunque infondato nel merito.

La ricorrente aveva chiesto, quale vedova del Maresciallo (omissis) già riconosciuto vittima del dovere, i benefici previdenziali previsti dalla legge n. 206/2004, e precisamente l'accredito figurativo di dieci anni di contribuzione, da computarsi ai fini del calcolo sia del trattamento pensionistico diretto che del trattamento di fine rapporto, e la rideterminazione della retribuzione pensionabile nella quota del 7,5 per cento.

Per l'INPS, tutte le disposizioni della legge n. 206/2004, e quindi anche gli articoli 3 e 5, comma 3, farebbero testuale riferimento, ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici, alle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Nel caso in esame, il Ministero degli Interni (competente a dichiarare lo *status*) aveva respinto l'istanza di riconoscimento dell'ex coniuge della ricorrente, Maresciallo (omissis), quale vittima del terrorismo, avendolo dichiarato esclusivamente vittima del dovere, per cui i benefici contributivi e pensionistici richiesti in ricorso non competerebbero.

L'Istituto previdenziale richiamava anche le sue Circolari n. 155/2017 e n. 135/2022 con cui ribadiva che i benefici spettanti in favore dei soggetti dichiarati vittime del dovere o ad essi equiparati consisterebbero esclusivamente nell'esenzione dall'IRPEF della prestazione di cui fossero titolari, o, in caso di vedove, nella

detassazione della pensione direttamente collegata al dante causa vittima del dovere (indiretta o reversibilità).

Tuttavia, con riferimento all'aspetto fiscale, evidenziava che la ricorrente non era mai stata titolare di pensione indiretta quale vedova del Sig. (omissis) poiché essa era titolare, con decorrenza 1.08.2015, di pensione di reversibilità quale vedova di un ex dipendente Enel ((omissis) con il quale aveva contratto matrimonio in data 21.06.1989), sulla quale non avrebbe diritto a nessun beneficio.

Ad avviso dell'INPS, comunque, la ricorrente sembrerebbe richiedere il riconoscimento dei benefici pensionistici solo sulla pensione diretta.

2.2. In caso di ritenuta spettanza del beneficio, l'Istituto previdenziale eccepiva la prescrizione quinquennale. Avendo la ricorrente presentato l'istanza di riconoscimento dei benefici in data 25.10.2023, sarebbero prescritte le differenze economiche eventualmente spettanti sulla pensione per il periodo antecedente al mese di ottobre 2018.

Riteneva, in ogni caso, che, per principio generale, l'eventuale diritto non potesse che decorrere dal mese successivo alla domanda, e quindi da novembre 2023.

2.3. Concludeva chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione dell'INPS ovvero rigettare il ricorso perché infondato, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di causa; in via subordinata, chiedeva di accogliere il ricorso nei limiti della prescrizione quinquennale compensando le spese di lite.

3. Con memoria dell'11.11.2024 si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che rilevava

come il beneficio oggetto della presente controversia sia riservato in via esclusiva alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'art. 1 della legge n. 206/2004, e potrebbe essere concesso dall'INPS solo dopo il riconoscimento della predetta qualità, all'esito di un complesso procedimento amministrativo, il cui momento principale era l'accertamento della matrice criminosa dell'evento lesivo invalidante.

La concessione del beneficio in argomento non rientrerebbe quindi nelle attribuzioni demandate per legge all'Amministrazione dell'Interno, che quindi eccepiva preliminarmente l'inammissibilità per difetto di sua legittimazione, rientrando nella competenza del Ministero esclusivamente l'emissione dei decreti concessivi della speciale elargizione e degli assegni vitalizi.

Riteneva in ogni caso il ricorso infondato, in quanto risulterebbe chiaro che le vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo godono di differenti benefici. Il Ministero rilevava infatti come – dai provvedimenti riguardanti il *de cuius* – si evincerebbe che lo stesso era stato dichiarato vittima del dovere e non vittima del terrorismo o strage di tale matrice.

Invece, i benefici di cui agli artt. 2, 3, 6, 7, 8, 9, della legge n. 206/2004 sono concessi alle sole vittime del terrorismo che hanno quindi diritto a una serie di provvidenze peculiari, non solo di natura economica ma anche di natura previdenziale, fiscale e sanitaria, alcune delle quali non sono riconosciute né alle vittime del dovere di cui alla legge n. 266/2005, né dalla legge n. 388/2000, né alle vittime della criminalità

organizzata di cui alla legge n. 302/1990.

In particolare, alle sole vittime del terrorismo competerebbero: la rideterminazione della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5 per cento, l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi oggetto dell'odierno ricorso, l'esenzione dall'IRPEF, l'equiparazione ai grandi invalidi di guerra, il diritto immediato alla pensione diretta "in misura pari all'ultima retribuzione" percepita integralmente, l'applicazione ai trattamenti pensionistici dei benefici fiscali in materia di esenzione dall'IRPEF, l'adeguamento costante della misura delle pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

Parrebbe quindi evidente che il legislatore non avrebbe inteso estendere alle vittime della criminalità organizzata e del dovere il trattamento previsto per le vittime del terrorismo, ma solo avviare un percorso di "progressiva" estensione dei benefici, la quale deve essere parametrata alle risorse disponibili, come da vincolo espressamente imposto dallo stesso legislatore.

Non si potrebbe quindi pervenire ad affermare la totale equiparazione tra le due categorie in assenza di qualsiasi esplicita manifestazione del legislatore in tal senso.

E, d'altra parte, una chiara evidenza del fatto che le vittime del terrorismo godono di benefici peculiari è confermata dalla circostanza che negli ultimi anni plurimi disegni di legge sono stati presentati in Parlamento, tutti sostanzialmente tesi a prevedere una pressoché totale

estensione dei benefici ad oggi riconosciuti alle sole vittime del terrorismo, *ex lege* n. 206/2004, a tutte le altre categorie delle vittime, sia quindi quelle di cui alla legge n. 266/2005 che quelle *ex lege* n. 302/1990.

Parte resistente richiamava poi giurisprudenza relativa al fatto che la legge n. 266/2005 avrebbe solo fissato l'obiettivo di una progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere. Non essendo pervenuta una perfetta e piena equiparazione delle due categorie di vittime, queste resterebbero distinte e regolate da diverse discipline positive, con attribuzione di diversi benefici normativamente previsti.

Richiamava anche in tal senso la giurisprudenza della Corte dei conti (viene citata Corte conti, sez. giur Sicilia App., sent. n. 84/2024).

Sottolineava quindi la errata valutazione della fattispecie con riferimento all'art. 3 della legge n. 206/2004 e all'art. 1 del D.P.R. n. 243/2006, in attuazione dell'art. 1, comma 565, della legge n. 266/2005.

Richiamava infine la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6609/2024 del 13.10.2024 che, in riferimento al contenzioso azionato dagli altri familiari superstiti del *de cuius*, ovvero le (omissis) dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti, senza tuttavia entrare nel merito della controversia.

Il Ministero concludeva affermando che, poiché il *de cuius* era stato riconosciuto vittima del dovere ai sensi della legge n. 266/2005, risulterebbe che il beneficio di cui all'art. 3 della legge n. 206/2004 non poteva essere esteso ai familiari superstiti dello stesso, in quanto di

esclusiva spettanza delle vittime del terrorismo.

Ne conseguirebbe, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, l'infondatezza del ricorso, con la condanna alle spese di lite in considerazione della uniformità della giurisprudenza.

4. In data 06.02.2025 perveniva memoria integrativa dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno che, ricostruita ampiamente la giurisprudenza della Corte dei conti al riguardo, riteneva il ricorso infondato alla luce della uniformità della giurisprudenza e concludeva chiedendo - previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della comparente Amministrazione - di rigettare il ricorso con condanna di controparte alle spese di lite.

5. All'udienza del 3.03.2025, il G.M., con ordinanza a verbale, vista la richiesta di rinvio di parte ricorrente formulata a fini istruttori con riferimento alle allegazioni del convenuto Istituto previdenziale, sentito l'INPS sul punto che non si opponeva, rinviava la discussione della causa all'udienza del 15.04.2025.

6. In data 6.03.2025, perveniva una nota del Ministero dell'Interno che ribadiva che, nel caso di specie, non sussisterebbe alcuna competenza in capo allo stesso, trattandosi di un dipendente pubblico, per il quale alla concessione del beneficio richiesto sarebbe competente soltanto l'INPS, laddove ne ricorressero i presupposti giuridici, comunque ritenuti insussistenti.

7. In data 27.03.2025, perveniva memoria di replica di parte ricorrente che evidenziava come la memoria dell'Avvocatura dello Stato facesse

riferimento alla sentenza del Tribunale di Napoli sul ricorso proposto dalle Sigg.re (omissis), figlie dell'odierna ricorrente (tutte familiari superstiti del *de cuius* (omissis)), sentenza che non è passata in giudicato in quanto appellata.

Riteneva altresì sussistente la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, legittimato a contraddire in ordine a tutte le domande che sono fondate sul riconoscimento di tale *status*, in quanto allo stesso competerebbe la valutazione circa l'esistenza del beneficio, mentre l'INPS darebbe luogo ai successivi adempimenti per la concretizzazione del diritto, in qualità di ente erogatore, una volta preso atto della declaratoria del diritto alle provvidenze correlate allo *status* di vittima del dovere.

In merito alle eccezioni preliminari dell'INPS, contestava, *in primis*, la fondatezza dell'asserita carenza di legittimazione passiva dell'Istituto previdenziale, che sarebbe un mero ordinatore secondario di spesa. Parimenti priva di pregio risulterebbe l'eccezione di prescrizione, considerato che l'estensione alle vittime del dovere dei benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo avrebbe trovato conferma nella giurisprudenza della Corte di cassazione solamente negli anni 2016/2017.

Rimarcava la fondatezza del ricorso e il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio in questione. In ordine alla situazione pensionistica della ricorrente, riteneva privo di rilievo quanto argomentato dall'INPS in merito alla tipologia di trattamenti pensionistici in godimento, in quanto del tutto ininfluente ai fini del

presente giudizio.

In via istruttoria, chiedeva di disporre l'acquisizione degli atti tutti del procedimento. Insisteva per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese.

8. All'udienza del 28.04.2025, erano presenti l'avv. Giuseppina Lanzaro per delega orale dei difensori costituiti per la ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. Entrambi si riportavano ai propri scritti depositati, richiamandone i contenuti e chiedendone il rispettivo accoglimento. Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente – quale familiare superstite di vittima del dovere (vedova) – al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 della legge n. 206/2004 , recante "*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*".

2. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di estromissione formulata dal Ministero dell'Interno. L'eccezione è infondata in quanto è al Ministero che compete la valutazione circa la sussistenza delle provvidenze correlate allo *status* di vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Il Ministero è quindi legittimato a contraddire a tutte le domande correlate.

Parimenti infondata è la carenza di legittimazione passiva eccepita

dall'INPS, che è il soggetto al quale compete l'erogazione, all'esito di un complesso procedimento amministrativo, il cui momento principale è l'accertamento della matrice criminosa dell'evento invalidante.

3. Venendo al merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito evidenziate.

Al riguardo, questo Giudice ritiene di aderire a quanto già ritenuto in casi simili dalla giurisprudenza contabile, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui il beneficio previdenziale in oggetto, concernente l'attribuzione della contribuzione figurativa di dieci anni, ai sensi dell'art. 3 della legge 206/2004, è attribuito dalla legge soltanto in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, secondo l'identificazione di tale categoria di soggetti quale operata dall'art. 1 della legge n. 206/2004.

Nel quadro normativo vigente in materia, non è invece prevista alcuna espressa estensione delle succitate disposizioni anche in favore delle "vittime del dovere" o dei relativi congiunti (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 358/2024).

La differenziazione di disciplina sarebbe espressione della discrezionalità del legislatore che, in considerazione della diversità delle situazioni, ha ragionevolmente differenziato il trattamento di favore, senza che risulti violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (Corte conti, sez. App. Sicilia, sent. n. 84/2024).

D'altra parte, la giurisprudenza contabile ha già evidenziato che i vari interventi legislativi a protezione di determinate categorie di soggetti,

vittime di eventi o situazioni di particolare gravità, pongono disposizioni di natura derogatoria ed eccezionale rispetto ai regimi normativi applicabili in condizioni ordinarie.

Con particolare riferimento ai benefici in esame, è stato ritenuto che la relativa disciplina presenti rilevanti profili di specialità in ordine a due aspetti: da un lato, consente di fruire ai fini pensionistici di un'anzianità figurativa altrimenti non spettante; dall'altro, individua una ristretta cerchia di potenziali fruitori del beneficio, accomunati dallo *status* del tutto peculiare di vittima del terrorismo (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 358/2024).

Per tali motivi, le disposizioni concernenti l'attribuzione di speciali provvidenze alle vittime del terrorismo non possono essere applicate in via analogica anche alle vittime del dovere, posto che tale soluzione sarebbe in contrasto con l'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, contenute nel codice civile, secondo cui, tra l'altro, tutte le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi in esse considerati (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 358/2024).

La natura eccezionale delle disposizioni è confermata dal fatto che il legislatore, quando ha ritenuto di estendere i benefici della legge n. 206/2004 ad altre categorie di soggetti, è intervenuto espressamente, modificando la disciplina, come avvenuto per includervi i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica (comma 1-*bis* aggiunto all'art. 1 della legge n. 206/2004 dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 20/2012) (Corte conti, sez. App. Sicilia, sent. n. 84/2024).

È stato di recente evidenziato che, sebbene l'intento legislativo sia quello di "*procedere all'equiparazione del regime giuridico delle vittime del dovere a quello dettato per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo*" *(Cass. Sez. V. n. 19789/2023), occorre, tuttavia, considerare che "il legislatore ha espressamente previsto che si sarebbe proceduto all'equiparazione progressivamente, ed il dato non può essere trascurato" (Cass. Sez V. n. 19789/2023). Ne discende, pertanto, che il perdurante trattamento differenziale non può considerarsi incostituzionale in quanto "la normativa in esame non ha unificato la categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità e degli atti terroristici, ma ha solo fissato l'obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici" (Cass. SSUU., n. 22753/2018)*" (Corte conti, sez. App. Sicilia, sent. n. 84/2024).

Va peraltro certamente registrata una tendenza legislativa volta alla progressiva estensione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo anche alle vittime del dovere (oltre che della criminalità organizzata). Ne costituiscono evidenza le disposizioni di cui alle seguenti norme: art. 1, commi 562-565, della legge n. 266/2005; art. 34 del decreto-legge n. 159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007; art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007; art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016.

L'analisi di tali disposizioni consente di ritenere che le stesse non stabiliscano una sostanziale equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo, né da esse può derivare un principio di eguale trattamento, in ordine ai benefici previdenziali spettanti (Corte conti,

sez. giur. Campania, sent. n. 358/2024).

"In base al citato art. 1, commi 562 e 565, l. 266/2005 e al DPR 243/006, emanato in attuazione di tali disposizioni, risulta invece fissato dal legislatore il solo obiettivo del raggiungimento di una uniformità dei benefici attribuibili alle suindicate categorie di soggetti, uniformità da realizzarsi gradualmente, nei limiti delle risorse finanziarie prestabilite e sulla base di una graduatoria formata e aggiornata dal Ministero dell'Interno (Cass. SS.UU. n. 22753/2018)" (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 358/2024).

In secondo luogo, esse confermano quanto già sopra evidenziato, ossia che nessuna delle norme citate prevede esplicitamente una estensione dell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni relative agli specifici benefici oggetto della pretesa azionata dalla ricorrente, la quale risulta pertanto, sul punto, infondata.

4. Alla luce di quanto esposto, poiché nel caso di specie il Maresciallo (omissis) è stato dichiarato esclusivamente vittima del dovere, i benefici contributivi e pensionistici richiesti con il ricorso, relativi alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, non competono.

Il ricorso proposto dalla Sig.ra (omissis)deve essere quindi rigettato, in quanto infondato. Sono conseguentemente assorbite le ulteriori eccezioni formulate dalle controparti.

5. In ragione della peculiare natura della controversia, si ritiene di compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul

ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 28.04.2025.

Il Giudice

Alessandra Molina

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 21.05.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli